Richiesta di parere sul progetto di revisione delle "Linee guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)" rev.1 del 28/09/2020 prot. ANSFISA n° 0014771 del 01-10-2020;

ITALCERTIFER S.p.A.					
Rif.	**Punto delle Linee Guida e degli allegati**	**Testo Originale**	**Commenti (Giustificazioni per la modifica)**	**Nuovo testo proposto**	**Risposta da ANSFISA**
Pag.3	**INDICE**	ALLEGATO C/FAC-SIMILE n.7 "Errore. Il segnalibro non è definito."	Errore di riferimento	ALLEGATO C/FAC-SIMILE n.7 ~~"Errore. Il segnalibro non è definito."~~ ……59	**Accettata, il testo verrà emendato**
Pag.5	**§2 OGGETTO DELLE LINEE GUIDA**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011;	Manca: Rettifica al Regolamento di esecuzione (UE) n.1136/2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi - *Document 32015R1136R(02)*	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. Rettifica al Regolamento di esecuzione (UE) n.1136/2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011.	**Accettata, il testo verrà emendato**
Pag. 11	**§3 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI**	**GVI**: gruppo di verifica ispettiva;	Potenziale refuso	**GVI**: Gruppo di Verifica Ispettiva;	**Accettata, il testo verrà emendato**
Pag.12	**§4.2 REQUISITI DI INTEGRITA', IMPARZIALITA', INDIPENDENZA**	4.2.4 L'OIF deve garantire che non si verifichino situazioni di potenziale dipendenza dalle parti	Si segnala la mancanza di una parentesi all'interno del testo.	4.2.4 L'OIF deve garantire che non si verifichino situazioni di potenziale dipendenza dalle parti "interessate" che possano compromettere la	**Accettata, il testo verrà emendato**

		"interessate" che possano compromettere la propria imparzialità. L'OIF deve analizzare e prevenire tali situazioni, con particolare riferimento alla propria struttura operativa (legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di servizio, personale valutatore (sia nel caso di risorse interne e/o esterne).		propria imparzialità. L'OIF deve analizzare e prevenire tali situazioni, con particolare riferimento alla propria struttura operativa: ~~(~~legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di servizio, personale valutatore (sia nel caso di risorse interne e/o esterne).	
Pag.16	**§6 REQUISITI DEL PERSONALE**	**6 REQUISITI DEL PERSONALE** 6.1.1 L'Organo deliberante, individuato in uno o più soggetti, deve possedere i seguenti requisiti: a) Laurea specialistica o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, Diploma o altro titolo di studi di almeno 2 anni pertinente con l'attività da svolgere;	manca il §6.1, da §6 (pag. 16) si passa direttamente al §6.2 (pag. 19), ma sono presenti i vari §6.1.x	-	**Accettata, il testo verrà emendato**
Pag. 19	**§6.2 REQUISITI DEI LABORATORI**	§6.2.2 L'OIF, ove applicabile, deve utilizzare laboratori accreditati conformemente al precedente punto 6.2.2; nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, l'OIF deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.	Chiarito "ove applicabile" + Refuso numerazione paragrafo citato nel testo.	§6.2.2 Qualora l'OIF commissioni prova a laboratori, ~~ove applicabile,~~ deve utilizzare laboratori accreditati conformemente al precedente punto ~~6.2.2~~ 6.2.1; nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, l'OIF deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.	**Il testo verrà emendato come di seguito:** §6.2.2 Nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, l'OIF deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ELEONORA PIOVESANA

In Data/On Date:
giovedì 29 febbraio 2024 12:49:13

ALESSANDRO LASCHI
04.03.2024 08:46:52 GMT+01:00